



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: D.G.R. n. 1021 del 18/09/2006 - Agevolazioni tariffarie sugli autoservizi di T.P.L. regionale e locale. Modifiche ed integrazioni dei criteri e modalità di concessione dei benefici.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P. F. Trasporto Pubblico Locale su Gomma, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, del Dirigente del Servizio 9 - "Governo del territorio, mobilità, trasporti ed infrastrutture";

VISTA la L. R. n. 2 del 23/02/2007: "Legge Finanziaria 2007";

VISTA la L. R. n. 3 del 23/02/2007: "Legge di Bilancio 2007";

VISTA la D.G.R. n. 171 del 05/03/2007: "Programma Operativo Annuale 2007"

VISTA la L.R. n. 14 del 23.10.2007 (Assestamento del Bilancio di previsione 2007);

VISTO l'articolo 28 dello statuto della regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- Di modificare il punto 1 (Titoli di viaggio a tariffa agevolata) della D.G.R. n. 1021 del 18 settembre 2006 rettificando i seguenti:
 - 1.1.a Abbonamenti mensili, anche integrati, senza limitazione del numero delle corse, validi per la rete urbana di una città delle Marche;
 - 1.1.b Abbonamenti mensili, anche integrati, senza limitazione del numero delle corse, validi sulle linee ordinarie extraurbane;
 - 1.4 Per il trasporto pubblico ferroviario, i titoli di viaggio di cui al punto 1.2 sono biglietti di tipo "facoltativo" e riportano la scritturazione "TITOLO DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA"; sono rilasciati dietro esibizione della tessera di cui al punto 5 e sono validi solo se utilizzati assieme a quest'ultima; hanno validità mensile a partire dal primo giorno del mese solare di riferimento fino all'ultimo giorno del mese stesso; consentono di effettuare un numero illimitato di viaggi, tutti i giorni della settimana, non sono consentite fermate intermedie. Sono acquistabili presso le biglietterie delle stazioni ferroviarie di ANCONA, ASCOLI PICENO, CIVITANOVA MARCHE, FANO, JESI, MACERATA, MAROTTA, FABRIANO, FALCONARA, PESARO, PORTO RECANATI, PORTO SAN GIORGIO, SENIGALLIA e S. BENEDETTO DEL TRONTO.
- Di modificare il punto 2 (Individuazione degli aventi diritto alla libera circolazione sui mezzi del T.P.L. su gomma) della D.G.R. n. 1021 del 18 settembre 2006 rettificando i seguenti:
 - 2.1.a1 Invalidi civili con grado di invalidità pari o superiore al 67%; Invalidi di guerra e di servizio dalla prima alla quinta categoria; Invalidi del lavoro con grado di invalidità certificato dall'INAIL pari o superiore al 40%; Soggetti in condizioni di handicap permanente, ai sensi della L. 104/92, che hanno un grado di invalidità civile pari o superiore al 67%. Per tutte queste categorie la situazione economica equivalente (ISEE) deve essere inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso);



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 2.1.h disoccupati che abbiano perso, da meno di tre anni, un precedente rapporto di lavoro con durata continuativa pari o superiore a 12 mesi, e che abbiano reso ai competenti servizi per l'impiego la dichiarazione di disponibilità ai sensi delle disposizioni previste dal D.Lgs. 297/2002 e dalle relative disposizioni regionali di attuazione (D.G.R. n. 372 del 11/03/2003), compresi gli iscritti alle liste di mobilità ai sensi della L. 223/1991 e della L. 236/1993. Restano in ogni caso esclusi quelli alla ricerca di prima occupazione e coloro che risultano disoccupati da più di tre anni.
- Di modificare il punto 3 (Individuazione degli aventi diritto alla circolazione agevolata sui mezzi del T.P.L. su gomma e su ferrovia) della D.G.R. n. 1021 del 18 settembre 2006 aggiungendo i seguenti:
 - 3.1.a2 Invalidi civili con grado di invalidità pari o superiore al 67%; Invalidi di guerra e di servizio dalla prima alla quinta categoria; Invalidi del lavoro con grado di invalidità certificato dall'INAIL pari o superiore al 40%; Soggetti in condizioni di handicap permanente, ai sensi della L. 104/92, che hanno un grado di invalidità civile pari o superiore al 67%. Per tutte queste categorie la situazione economica equivalente (ISEE) deve essere compresa tra il limite inferiore di € 6.500,00 (compreso) ed limite superiore di € 13.000,00 (escluso);
 - 3.1.a3 Invalidi civili con grado di invalidità pari o superiore al 67%; Invalidi di guerra e di servizio dalla prima alla quinta categoria; Invalidi del lavoro con grado di invalidità certificato dall'INAIL pari o superiore al 40%; Soggetti in condizioni di handicap permanente, ai sensi della L. 104/92, che hanno un grado di invalidità civile pari o superiore al 67%. Per tutte queste categorie la situazione economica equivalente (ISEE) deve essere compresa tra il limite inferiore di € 13.000,00 (compreso) ed limite superiore di € 25.000,00 (escluso);
 - 3.3 Hanno diritto ad usufruire dei titoli di viaggio di cui al Punto 1.2 della D.G.R. n. 1021 del 18.09.2006 (abbonamenti mensili ferroviari agevolati) tutti coloro che sono rientranti nelle categorie a1), a2), a3) e b). Hanno altresì diritto ad usufruire dei titoli di viaggio di cui al Punto 1.2 della D.G.R. n. 1021 del 18.09.2006 tutti coloro che sono rientranti nelle categorie d), e) ed h) di cui al punto 2.1, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 13.000,00.
 - Di modificare il punto 4 (Tariffe dei titoli agevolati) della D.G.R. n. 1021 del 18 settembre 2006 rettificando il seguente:
 - 4.1 Per coloro che sono compresi nelle categorie a1), b), d), e) ed h) del punto 2.1 della D.G.R. n. 1021 del 18 settembre 2006, la tariffa degli abbonamenti mensili per il trasporto ferroviario, di cui al punto 1.2 della presente deliberazione, è fissata al 50% del costo del corrispondente abbonamento ordinario mensile sulla stessa relazione.
 - Di modificare il punto 4 (Tariffe dei titoli agevolati) della D.G.R. n. 1021 del 18 settembre 2006 aggiungendo i seguenti:
 - 4.4 Per coloro che sono compresi nella categoria a2) del punto 3, le tariffe dei titoli di cui ai punti 1.1 e 1.2, della D.G.R. n. 1021 del 18 settembre 2006, sono determinate come segue:
 - abbonamenti mensili per il trasporto pubblico su gomma: 15% del costo del corrispondente abbonamento ordinario mensile sulla stessa relazione;
 - abbonamenti mensili per il trasporto ferroviario: 50% del costo del corrispondente abbonamento ordinario mensile sulla stessa relazione;
 - carnet di 10 biglietti: 15% del costo del corrispondente carnet di 10 biglietti ordinari sulla stessa relazione.
 - 4.5 Per coloro che sono compresi nella categoria a3) del punto 3, le tariffe dei titoli di cui ai punti 1.1 e 1.2, della D.G.R. n. 1021 del 18 settembre 2006, sono determinate come segue:
 - abbonamenti mensili per il trasporto pubblico su gomma: 50% del costo del corrispondente abbonamento ordinario mensile sulla stessa relazione;
 - abbonamenti mensili per il trasporto ferroviario: 50% del costo del corrispondente abbonamento ordinario mensile sulla stessa relazione;
 - carnet di 10 biglietti: 50% del costo del corrispondente carnet di 10 biglietti ordinari sulla stessa relazione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

zione.

- Di modificare il punto 5 (Tessera di riconoscimento per le categorie agevolate) della D.G.R. n. 1021 del 18 settembre 2006 sostituendo i seguenti:
 - 5.6 Gli utenti appartenenti alle categorie a1), b), d), e), h) ed l) definite al punto 2.1 devono circolare sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale su gomma muniti, oltre che della tessera di riconoscimento per la libera circolazione, definita al punto 5.4 della D.G.R. n. 1021 del 18/09/2006, anche di un'apposita tessera di circolazione gratuita rilasciata dalle aziende del trasporto pubblico su gomma.
 - 5.12 Sostituito dal punto 8.3.
- Di modificare il punto 5 (Tessera di riconoscimento per le categorie agevolate) della D.G.R. n. 1021 del 18 settembre 2006 aggiungendo i seguenti:
 - 5.6bis Per gli utenti appartenenti alle categorie a1), b), d), e), ed h) definite al punto 2.1, aventi anche diritto all'agevolazione per il trasporto ferroviario regionale ai sensi del precedente punto 3.3, sulla tessera di libera circolazione deve essere spuntata la casella Si in corrispondenza dell'apposita dicitura "AGEVOLAZIONE TRENO", in caso contrario deve essere spuntata la dicitura No.
 - 5.6ter Le tessere di riconoscimento rilasciate agli utenti appartenenti alle categorie d) ed e) definite al punto 2.1 della D.G.R. n. 1021 del 18 settembre 2006, aventi anche diritto all'agevolazione per il trasporto ferroviario regionale ai sensi del precedente punto 3.3, sono soggette a convalida annuale da parte del Comune che ha provveduto al rilascio della tessera o, eventualmente, del Comune di nuova residenza, a fronte della presentazione agli uffici comunali dell'apposita attestazione ISEE (o la dichiarazione sostitutiva contenente informazioni sul nucleo familiare e sui redditi e il patrimonio di tale nucleo), rilasciata ai sensi del D.Lgs 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità in esso indicate, dal Comune stesso, dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF), oppure dalle Sedi ed Agenzie INPS presenti sul territorio.
- Di modificare il punto 7 (Criteri e modalità per il rimborso alle aziende di trasporto delle minori entrate derivanti dal rilascio dei titoli agevolati) della D.G.R. n. 1021 del 18 settembre 2006 sostituendo i seguenti:
 - 7.1 Il rimborso dovuto alle aziende di trasporto per le minori entrate loro derivanti dal rilascio dei titoli di cui al punto 1, con l'esclusione dei titoli di viaggio elencati ai successivi punti 7.4 e 7.4b, corrisponde alla differenza tra l'importo delle tariffe proprie dei titoli medesimi e quelle dei corrispondenti titoli di viaggio ordinari sulla stessa relazione.
 - 7.4 La Regione rimborsa alle aziende di trasporto una quota pari al 10% del costo dei corrispondenti titoli ordinari, sulle medesime relazioni, per i seguenti titoli di viaggio agevolati:
 - 1) abbonamenti mensili per il trasporto pubblico su gomma venduti agli utenti compresi nelle categorie a2) di cui al punto 3;
 - 2) carnet di 10 biglietti per il trasporto pubblico su gomma venduti agli utenti compresi nella categoria a2) di cui al punto 3.
 - 7.4b Non è previsto il rimborso alle aziende di trasporto per le minori entrate loro derivanti dal rilascio dei seguenti titoli di viaggio agevolati:
 - 1) abbonamenti mensili per il trasporto pubblico su gomma venduti agli utenti compresi nelle categorie c1) e a3) di cui al punto 3;
 - 2) carnet di 10 biglietti per il trasporto pubblico su gomma venduti agli utenti compresi nella categoria a3) di cui al punto 3.
- Di modificare il punto 8 (Sanzioni) della D.G.R. n. 1021 del 18 settembre 2006 sostituendo i seguenti:
 - 8.1 I titolari di tessere di libera circolazione, rilasciate ai sensi del punto 2 della D.G.R. 1021/2006 e ss.mm.ii. o di circolazione agevolata, rilasciate ai sensi del punto 3 della D.G.R. 1021/2006 e ss.mm.ii. che all'atto dei controlli a bordo dei mezzi, risultino sprovvisti di titolo di viaggio o presentino un titolo di viaggio comunque non valido, oltre ad essere soggetti alle sanzioni pecuniarie previste dalla L.R. 31/92, decadono



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

dai benefici della D.G.R. 1021/2006 e ss.mm.ii per la durata di 12 mesi. In tali casi le aziende esercenti il trasporto pubblico comunicano alla Regione i dati delle relative tessere di riconoscimento.

- 8.2 Le biglietterie aziendali o il personale preposto al controllo a bordo dei mezzi, qualora si trovino di fronte a casi in cui le tessere di libera circolazione, rilasciate ai sensi del punto 2 della D.G.R. 1021/2006 e ss.mm.ii. o di circolazione agevolata, rilasciate ai sensi del punto 3 della D.G.R. 1021/2006 e ss.mm.ii. ed esibite ai fini dell'emissione di titoli di viaggio agevolati, risultino palesemente contraffatte o comunque non valide, richiedono agli Uffici Comunali competenti l'accertamento dei dati relativi alle medesime. In pendenza degli accertamenti le tessere di riconoscimento devono essere trattenute presso le biglietterie aziendali, dandone comunicazione alla Regione, fino ad un massimo di tre mesi.
- 8.3 Gli Uffici Comunali, ai fini del rilascio o del rinnovo delle tessere di riconoscimento, qualora si trovino di fronte a casi in cui la documentazione presentata, o le dichiarazioni sostitutive o le tessere di riconoscimento esibite, appaiano palesemente contraffatte o inattendibili, trasmettono alle autorità competenti, per gli opportuni accertamenti, la documentazione prodotta dagli interessati. In pendenza degli accertamenti l'emissione di nuove tessere è sospesa mentre le tessere di riconoscimento esibite per il rinnovo devono essere trattenute presso gli Uffici Comunali stessi, dandone comunicazione alla Regione, fino ad un massimo di tre mesi.
- 8.4 Qualora siano segnalate, da parte delle aziende esercenti il trasporto pubblico o dalle amministrazioni comunali, le eventualità dei punti 8.1, 8.2 o 8.3, e queste, in base ad elementi obiettivamente accertati, siano derivate dalla responsabilità diretta del titolare della tessera, per quest'ultimo è facoltà della Regione procedere alla sospensione della tessera di agevolazione per la durata di 12 mesi.
- Le predette disposizioni decorrono dalla data di approvazione della presente deliberazione.
 - Entro il termine di 40 giorni dalla data di approvazione della presente deliberazione, le amministrazioni comunali devono provvedere al riesame, sulla base dei nuovi criteri stabiliti con il presente atto, della sussistenza del beneficio per tutti coloro che sono già titolari di tessere di libera circolazione di categoria a) o h), rilasciate ai sensi della D.G.R. n. 1021 del 18 settembre 2006, annullando dette tessere ed emettendo, eventualmente, tessere sostitutive in base alle categorie definite dalla presente deliberazione. Decorso tale termine, tutte le tessere relative alle categorie a) ed h), rilasciate ai sensi della D.G.R. n. 1021 del 18 settembre 2006, dovranno ritenersi non più valide.
 - Entro il medesimo termine tutti gli utenti beneficiari della libera circolazione su autobus in base al punto 2 della D.G.R. n. 1021 del 18 settembre 2006, così come modificato dalla presente Deliberazione, devono munirsi, presso le aziende del trasporto pubblico su gomma, dell'apposita tessera gratuita definita al precedente punto 5.6.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Brandoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Dott. Gian Mario Spacca)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(Omissis)